Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello
Terziario Distribuzione Servizi
della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige)

Addì, 1° giugno 2009

Tra

La Confesercenti dell'Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente Gianni Mantoanello, assistito dal Direttore Paolo Pavan e dal responsabile delle relazioni sindacali Federico Tibaldo

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras

Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian;

Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Tila Mair e Ulrike Egger;

Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Remigio Servadio;

Vistl

- Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 23 luglio 2008, sottoscritto da Confesercenti, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
- L'accordo integrativo territoriale del Terziario e distribuzione servizi stipulato in data 24 giugno 2003;
- Il Dlg. Nr. 276 del 10 settembre 2003;
- L'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;

si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa

Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi, ed il relativo personale dipendente.

Restano escluse, in virtù del Protocollo d'Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall'applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale

Consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa degli affitti esorbitanti, del calo dei consumi, della forte concorrenza delle province limitrofe che godono di orari di apertura più estesi rispetto a quelli consentiti in provincia di Bolzano, nel dichiarare comune ad ambedue le Parti l'intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, le stesse si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.

Conseguentemente, le Parti concordano:

- sulla promozione di politiche mirate per incrementare l'occupazione del settore;

- di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;

- di incrementare la promozione dei profili professionali del settore terziario;

- di investire sulla formazione permanente degli addetti;

- che vanno rispettati i livelli di contrattazione attualmente previsti dall'accordo del luglio 1993 e dal CCNL 22/9/1999;

- affinché per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL del Terziario distribuzione e servizi;

- di attivarsi per ridurre la burocrazia nelle assunzioni;

- di sostenere la richiesta dell'istituzione di una mezza giornata infrasettimanale di riposo in tutti i comuni, con esclusione del sabato.

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno, semestrali su temi centrali quali:
andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello. Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.
Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale é dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore..
Le parti concordano inoltre di dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente accordo provinciale e in merito alla attività dell' Ente Bilaterale (Enbit) allo scopo di far conoscere le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 2 - Orari commerciali

Il nastro orario giornaliero non può superare le 11 (undici) ore, ad eccezione degli esercizi alimentari, per i quali, invece, il limite è di 12 (dodici) ore.
In riferimento a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore e dalle leggi in materia, le parti potranno elaborare proposte per la variazione degli orari commerciali, fermo restando la chiusura domenicale e festiva e tenuto conto delle specificità territoriali e delle deroghe previste da norme nazionali e/o locali.

Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi

2.1 Le eventuali proposte di modifica dei calendari annuali andranno presentate entro il 30 novembre di ogni anno.
In presenza di proposte delle Amministrazioni Comunali oppure di proposte presentate da singoli o da gruppi aziendali, di modifica dei calendari annuali, comprese le deroghe natalizie o simili, le parti stipulanti il presente accordo avvieranno un preventivo confronto allo scopo di definire un percorso comune per presentare alla pubblica amministrazione una proposta concordata. La parte datoriale si impegna comunque a far pervenire preventivamente alle OO.SS. le proposte di modifica presentate da singoli o gruppi aziendali.

Art. 3 - Orario di lavoro

Fermo restando l'intendimento di raggiungere la pratica realizzazione della settimana lavorativa articolata su 5 giorni consecutivi, corrispondenti a 10 mezze giornate, si concorda che, a partire dall'1.1.1999, nei casi di superamento delle 10 mezze giornate lavorative, che si verifica qualora non si facciano godere le mezze giornate di riposo previste dall'art. 116 lett. a.1) e a.2) del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario attualmente in vigore, la retribuzione relativa alle ore eccedenti sarà maggiorata del 15%.
Per mezza giornata lavorativa deve intendersi il numero di ore di lavoro precedenti l'intervallo (mattina) intercorrente fra i due periodi giornalieri di lavoro, oppure il numero di ore successive all'intervallo (pomeriggio).
Tale percentuale non è assorbibile da altre maggiorazioni previste dal Ccnl.
Il presente articolo si applica solo nelle aziende in cui non vi è contrattazione integrativa ex art. 10 Prima Parte Ccnl.

Art. 4 – Elemento provinciale
In provincia di Bolzano da febbraio 2009, il 3° elemento è pari a euro 8,00 mensili.
Nelle aziende in cui è in atto un contratto sindacale integrativo aziendale ex art. 10 del Ccnl attualmente in vigore, l'attuale aumento di euro 2,84 oltre a quello di euro 3,10 scaturito dall'accordo territoriale del 29.5.98 potrà essere assorbito dall'eventuale elemento aziendale fisso.

Art. 5 - Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nella giornata di riposo settimanale della Domenica d'oro (Domenica antecedente il 25 dicembre), della Domenica d'argento (la domenica precedente quella "d'oro") e nella giornata dell'8 dicembre dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 95% sulla quota oraria, così come determinata dall'art. 190 del Ccnl Terziario attualmente in vigore, della retribuzione di fatto di cui art. 187 Ccnl Terziario attualmente in vigore, in aggiunta, limitatamente alle due domeniche, al diritto al godimento del riposo compensativo, avuto riguardo alle norme di legge vigenti. Le ore di lavoro prestato nella giornata dell'8 dicembre, invece, andranno ad aumentare il numero dei permessi retribuiti di cui all'art. 140 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore, salvo quando la festività cade di domenica. In quest'ultimo caso spetterà il diritto al godimento del riposo compensativo, avuto riguardo alle norme di legge vigenti.
Le eventuali altre prestazioni lavorative in aperture festive e/o domenicali, nell'arco dell'anno, saranno retribuite con la sola maggiorazione del 50% sulla quota oraria, così come determinate dall'art. 190. del Ccnl Terziario attualmente in vigore, della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 Ccnl Terziario attualmente in vigore e le ore lavorate dovranno essere recuperate entro il termine di legge
Per i lavoratori, per i quali la prestazione nella giornata domenicale o festiva rientra nel normale orario settimanale di lavoro, essendo il riposo settimanale fissato in altra giornata, la maggiorazione è del 30%.

Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello

Premio di Produttività

A) Ai fini dell'incentivazione della produttività, verrà erogato ai lavoratori ed alle lavoratrici, un premio commisurato in base alla scala degli incrementi di cui all'articolo successivo di cui al 5° capoverso del presente articolo. La base di calcolo è rappresentata dai seguenti sottoindicati parametri economici, che influiscono in misura diversa, così come indicato secondo i pesi loro assegnati.

L'elaborazione dei valori e delle future variazioni di questi parametri è affidata all'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Produttività del lavoro	50%
Valore aggiunto lordo	30%
Fatturato	10%
Addetti	10%

Gli indici di riferimento saranno quelli dell'anno precedente a quello per il quale verrà erogato il premio. (es. erogazione 2008, anno riferimento 2007, indici anno 2006).
L'elaborazione dei valori e delle future variazioni di questi parametri è affidata all'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano (vedi. Allegato: Metodologia del sistema di rilevazione)
L'importo massimo per il premio annuo erogabile, in base agli indici di cui sopra, è pari a euro 450,00. Il presente importo è applicato sperimentalmente per una solo volta successivamente alla data di stipulazione del presente accordo. Contestualmente alle valutazioni per la quantificazione del primo premio da erogare, le Parti verificheranno la congruità o meno dell'importo alle risultanze

statistiche dell'andamento economico del settore e, conseguentemente lo confermeranno o lo modificheranno.

Scala incrementi:

0,00 – 0,50	=	10%
0.51 – 1,00	=	20%
1,01 – 1,50	=	30%
1,51 – 2,00	=	40%
2,01 – 2,50	=	50%
2,51 – 3,00	=	60%
3,01 – 3,50	=	70%
3,51 – 4,00	=	80%
4,01 – 4,50	=	90%
oltre	=	100%

B) Compito delle Parti sarà quello della verifica degli andamenti dei parametri scelti, della valutazione finale e della conseguente quantificazione dell'importo da erogare agli addetti del settore.

Le aziende erogheranno il premio, definito come sopra, in 12 mensilità con decorrenza non oltre la retribuzione di marzo di ogni anno o in unica soluzione entro lo stesso termine e competerà a tutti i dipendenti, in forza il 1° giorno dello stesso mese, in rapporto ai mesi di anzianità maturati nell'anno precedente a quello in cui avviene l'erogazione.
Agli apprendisti, l'erogazione del premio sarà commisurata allo scaglione retributivo raggiunto nel mese di erogazione ed ai lavoratori a tempo parziale sarà commisurata all'orario di lavoro individuale osservato nell'anno precedente all'erogazione.
Il premio è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le mensilità mancanti saranno erogate con il cedolino paga di fine rapporto.
Sono esclusi da questo capitolo gli addetti del settore nelle cui aziende vi è contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 10 del CCNL attualmente in vigore.
Il premio è legato alla presenza, che si misura in dodicesimi.
Si computano come mese intero di presenza, le frazioni di mese in cui la presenza sia superiore o uguale a 15 giorni.
Sono considerati utili ai fini della presenza:

- giorni di effettivo lavoro
- ferie
- permessi retribuiti
- congedo di maternità o di paternità (ex astensione obbligatoria)

In allegato al presente accordo si riporta la metodologia usata nel sistema di rilevazione.

Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Fermo restando la volontarietà da parte dei lavoratori/trici ad aderire al fondo di previdenza integrativa, sia esso nazionale o regionale, si stabilisce che, per il datore di lavoro, la quota da versare al fondo prescelto è quella prevista dal Ccnl Terziario attualmente in vigore.
Il lavoratore può optare, relativamente alla quota a suo carico, per una aliquota superiore a quella prevista dal Ccnl attualmente in vigore

Art. 8 - Malattia ed Infortunio

Per tutte le aziende che operano in Provincia di Bolzano ed applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore, per quanto riguarda le assenze per malattia ed infortunio si conviene quanto segue:

a) Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente, per malattia o infortunio sul lavoro una integrazione fino a raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Detta integrazione compete al lavoratore a partire dal 1° giorno di malattia o dal primo giorno dell'infortunio e fino al 180° giorno.

b) Ai dipendenti di aziende operanti nella Provincia di Bolzano, con anzianità di lavoro superiore a 10 (dieci) anni, i datori di lavoro confermano il mantenimento del miglior trattamento in atto, consistente nel mantenimento del posto di lavoro e nella erogazione del 50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia.

c) L'azienda comunica al lavoratore, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, a norma dell'art 173 .del CCNL Terziario attualmente in vigore, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

Art. 9 - Inquadramento contrattuale
Si conviene che nella provincia di Bolzano non si applica l'inquadramento del 7° livello previsto dal Ccnl Terziario attualmente in vigore.

Art. 10 – Lavoro interinale
Si conviene che l'individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, che verrà operata a livello nazionale dalle Confederazioni cui fanno capo le Parti stipulanti il presente accordo, troverà interamente applicabilità anche in provincia di Bolzano.

TITOLO II

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1 Lavoro supplementare – Misura massima
Fermo restando che la prestazione di orario supplementare rimane su base volontaria ai sensi del d.lgs. 61/2000 ed in deroga all' art. 81 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore le aziende che occupano personale a tempo parziale, possono chiedere allo stesso, in caso di necessità, l'effettuazione di un numero massimo di ore di lavoro supplementare pari al 50% dell'orario di lavoro previsto nel contratto individuale su base mensile e comunque non oltre l'orario settimanale previsto per il tempo pieno dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore.

In caso di assenze prolungate dovute a:

- malattia / infortunio superiore al mese;
- ferie
- difficoltà nella ricerca di personale;

la base di calcolo sarà quella dell'orario annuale individuale. Le ore di lavoro supplementare dovranno essere richieste ed autorizzate dal datore di lavoro.

Art. 2 Lavoro supplementare - informazione
Ferma restando la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni, il datore di lavoro darà comunicazione scritta a tutto il personale delle succitate assunzioni, indicando la tipologia del contratto e del relativo orario.
I lavoratori dovranno comunicare entro 7 gg. di calendario il proprio interesse al datore di lavoro, che ne terrà conto nelle sue valutazioni.

Art. 3 Lavoro supplementare – maggiorazioni
Fermo restando il limite massimo della prestazione lavorativa, di cui al precedente art. 1, le ore di lavoro supplementare, limitatamente al 10% dell'orario annuale individuale saranno retribuite con la maggiorazione del 35%. Le ore eccedenti saranno retribuite con la maggiorazione del 50%. E' in facoltà delle aziende determinare a fine anno, e comunque a fine rapporto di lavoro, invece che mese per mese, il totale delle ore di lavoro supplementare al 35% e quelle al 50%, retribuendole, nel corso dell'anno, tutte al 35%, salvo operare, sempre a fine anno, gli eventuali conguagli. Per quanto riguarda le incidenze di detto compenso, ed altre particolarità, si fa riferimento all'art. 81 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore. Si precisa che sia il numero delle ore che la maggiorazione di cui sopra, rientrano nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del TFR.
Le parti possono concordare preventivamente per iscritto, e di volta in volta, che le ore supplementari lavorate vengano compensate con un equivalente numero di ore di permesso retribuito, da godersi entro i tre mesi successivi alla prestazione, fermo restando che la maggiorazione del 35% va corrisposta nel mese in cui è avvenuta la prestazione stessa.
Fermo restando il limite massimo della prestazione lavorativa, di cui al precedente art. 1 le ore di lavoro supplementare saranno retribuite mensilmente con la maggiorazione del 35%. A fine anno o a fine rapporto, per le ore di lavoro supplementari eccedenti la misura del 10% dell'orario annuale individuale sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione del 15% onde totalizzare, su dette ore, una maggiorazione complessiva del 50%.
Per quanto riguarda le incidenze di detto compenso, ed altre particolarità, si fa riferimento all'art. 81 del CCNL attualmente in vigore. Sia il numero delle ore che la maggiorazione di cui sopra, rientrano nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del tfr. Le parti possono concordare preventivamente per iscritto, e di volta in volta, che le ore supplementari lavorate vengano compensate con un equivalente numero di ore di permesso retribuito, da godersi entro tre mesi successivi alla prestazione, fermo restando che la maggiorazione del 35% va corrisposta nel mese

in cui è avvenuta la prestazione stessa, salvo il caso in cui il lavoratore, previa espressa autorizzazione, si sia precedentemente allontanato dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso, sulle ore di recupero non vi è diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 4 Lavoro supplementare – contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano le caratteristiche riportate nell'art. 10 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente in vigore, le prestazioni di ore supplementari per i dipendenti con contratto a tempo parziale, vengono concordate in sede aziendale.

Art 5 Part-time – week-end
In parziale deroga all'art. 69 del Ccnl attualmente in vigore, potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata non inferiore alle 7 ore anche in giornata diversa dal sabato ed anche con soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 69

Art. 6 Frazionamento
In deroga all'art. 69 del Ccnl attualmente in vigore, fatta salva la volontarietà del lavoratore relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell'arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
Tale deroga avrà un riconoscimento economico aggiuntivo complessivo del 15%, qualora il ricorso ad essa venga richiesto dal datore di lavoro.

Art. 7 Clausole elastiche e flessibili
L'inserimento di clausole elastiche nel contratto individuale, come previsto dai decreti legislativi 61/2000 e successive modifiche, dovrà essere compensato con la maggiorazione del 15% della retribuzione normale mensile, qualora il ricorso ad esse venga richiesto dal datore di lavoro.
La variazione della collocazione temporale della prestazione quando richiesta dal datore di lavoro dovrà essere comunicata al lavoratore almeno 3 giorni prima.

Clausole flessibili: si applica la regolamentazione del CCNL attualmente in vigore.

TITOLO III

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ESTIVI

Le parti stipulanti il presente accordo integrativo si incontreranno annualmente entro il mese di aprile al fine di procedere alla regolamentazione dei contratti a tempo determinato estivi

TITOLO IV

APPRENDISTATO

Art. 1 Accorpamenti precedenti accordi
L'accordo sindacale su "Apprendistato professionalizzante" stipulato in data 01.10.2007 e l'Accordo sindacale su "Apprendistato per l'espletamento del "diritto-dovere di istruzione e formazione" stipulato in data 01.10.2007 sono recepiti nel presente Accordo del quale assumono la medesima scadenza e ne fanno parte integrante. I testi sono riportati negli allegati rispettivamente nr. 4 e nr. 5.

Art. 2 Modifiche
L'articolo 8 dell'Accordo su "Apprendistato professionalizzante" del 01.10.2007 che regola il trattamento in caso di malattia è sostituito dal seguente:

art. 8 – trattamento in caso di malattia
In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento:
dal 4° al 180° giorno una integrazione dell'indennità Inps sino a raggiungere il 100% della retribuzione riparametrata.
Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.
Il trattamento è commisurato, per tutta la durata dell'assenza, dovuta sia ad infortunio che a malattia ed infortunio non sul lavoro, al normale parametro retributivo spettante.
In caso di assenza di lunga durata oltre il mese, come previsto dall'art. 2 il parametro retributivo a cui commisurare il trattamento retributivo è quello raggiunto il giorno precedente l'inizio dell'assenza.

TITOLO V

Una Tantum

Le parti concordano sull'erogazione dell'importo di € 50,00 a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale. Detto importo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno 2009 a tutti i lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo.

TITOLO VI

Decorrenza e durata

Il presente accordo territoriale, che verrà applicato a tutti i dipendenti da aziende nelle quali si applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, decorre dal 1° gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2010.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo.
Il presente accordo, ad esclusione del Titolo III – Contratti a tempo determinati estivi – la cui scadenza è annuale, verrà prorogato di anno in anno, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali, si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.
Le parti si impegnano ad avviare le trattative per il rinnovo del presente contratto, ed in particolare per la definizione del sistema del salario variabile, entro il 30 giugno 2010.

